

SENTENZA AL V° DEL P.G.
TRAMITE SICP IN DATA
22 GEN. 2021

N° 10448/19 R.G. Tr
N° 31187/18 R.G.N.R.
N° 25/21 R.G. SENTENZE
data deposito sentenza 22 GEN. 2021
data irrevocabilità _____
N° _____ R. Esec.
N° _____ C. Penale
Redatta scheda il _____
Estratto esecutivo il _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Quarta Penale
Il G O P Maria Cristina Filiciotto

all'udienza del 7 gennaio 2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

_____ elettivamente
domiciliato presso il difensore avv. Giuseppe Brambilla Pisoni del Foro di Milano;
libero / presente

Difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Brambilla Pisoni, del Foro di Milano

IMPUTATO

VEDASI ALLEGATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI :

all'udienza del 07.01.2021 le parti concludevano come da relativo verbale.



IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 20-c 1 D.Lgs. 139/2006, in quanto titolare dell'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzioni incendio, ha omesso di richiederne il rilascio. Nello specifico [REDACTED], proprietaria dell'immobile sito in [REDACTED] permetteva che il condominio, quale attività ascrivibile con il codice 77, dell'allegato I al D.P.R. 151/11 venisse esercitato senza aver presentato la S.C.I.A., ai sensi del precitato DPR. Accertato in Milano il 27 luglio 2017



MOTIVI DELLA DECISIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ed emissione di decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per le Indagini preliminari di Milano, ritualmente notificato, [REDACTED] veniva tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 20, comma 1, Dlgo 139/2006 e meglio specificato in epigrafe.

L'istruttoria dibattimentale aveva luogo, in presenza dell'imputato, con l'esame del teste del Pubblico Ministero [REDACTED], l'esame dei teste della difesa [REDACTED], [REDACTED], l'esame dell'imputato, la produzione da parte della difesa della documentazione relativa alla nomina dell'imputato a [REDACTED], la documentazione relativa all'iter effettuato dall'imputato per richiedere i fondi per effettuare la manutenzione straordinaria degli immobili con allegata la note riepilogative degli interventi necessari, la produzione di sentenze del Tribunale di Milano per casi simili. All'esito le pari concludevano come in atti e veniva data lettura del dispositivo della sentenza.

Ricostruzione dei fatti

Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione di notizia di reato nei confronti dell'odierno imputato.

All'udienza de 06.02.2020 il teste del Pubblico Ministero [REDACTED] in servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, riferiva che i vigili del Fuoco avevano effettuato, nel maggio 2017, un accesso presso l'immobile [REDACTED], per effettuare un trattamento sanitario obbligatorio e nel contempo venivano verificati nell'immobile i sistemi antincendio se presenti e se lo stabile è soggetto al rilascio di Scia antincendio. Lo stabile era di altezza superiore ai 24 m e rientrava nel DPR 151/2011 ma non venivano individuati sistemi antincendio regolarmente tenuti. Il teste individuava tra i provvedimenti che dovevano essere presentati " la scia antincendio quale atto autorizzativo obbligatorio nel momento in cui lo stabile o l'attività rientra all'interno del DPR 151/11 ed i sistemi antincendio che sono comunque installati devono essere mantenuti alle cadenze semestrali". Il teste precisa che a seguito di tale verifica e

lettera di contestazione avevano dato all' [REDACTED] 180 giorni per presentare la Scia che, tuttavia, allo scadere del termine non veniva presentata. Il teste precisa che il Comune di Milano, nonostante la mancanza dei sistemi antincendio adeguati aveva comunque rilasciato per tale immobile l'agibilità.

Il teste della difesa [REDACTED], [REDACTED] dal gennaio 2019, riferisce in merito all'istituto [REDACTED] che a Milano gestisce circa [REDACTED] appartamenti nonché l'iter che deve essere effettuato per poter aprire una gara d'appalto per la manutenzione ordinaria e straordinari degli appartamenti. Precisa inoltre che le gare di appalto non possono essere bandite prima che siano stati ricevuti i fondi da parte della Regione Lombardia. I fondi ricevuti, peraltro devono essere finalizzati a tale attività.

All'udienza del 24.09.2020 il teste della difesa [REDACTED] responsabile del settore gestione colore e manutenzione centrale di [REDACTED] riferisce che una volta ottenuti i finanziamenti da parte di Regione Lombardia, nel dicembre 2017, aveva effettuato il piano per adeguare i sistemi antincendio. In particolare la procedura per la produzione della Scia antincendio prevede l'allegazione a quest'ultima l'asseverazione di un professionista ossia l'approvazione da parte di un professionista che il progetto dei lavori per il sistema fosse conforme alla legge e che quindi il Comando dei Vigili del Fuoco desse un parere preventivo sui lavori da effettuarsi. Era poi stata effettuata una gara d'appalto.

La teste [REDACTED], del settore bilanci e contabilità, riferisce che fino a che non sono stati ottenuti i finanziamenti per effettuarli. I finanziamenti provengono dalla Regione Lombardia. Peraltro tali finanziamenti devono essere specifici e sono giunti solo nel 2018 e solo da quel momento è stato possibile aprire una gara di appalto per effettuare i lavori.

L'imputato, nel proprio esame riferisce di essere stato direttore generale di [REDACTED] dal 6 febbraio 2017 all'11 novembre 2018. Dal momento del suo insediamento ha verificato quali fossero le problematiche ed era in effetti emerso il problema dell'adeguamento degli impianti antincendio in numerose palazzine e pertanto era in corso un esame di tutte le problematiche e nel contempo era stata già effettuata una richiesta di finanziamento per l'adeguamento degli impianti. L'iter per ottenere i finanziamenti era non breve né semplice e peraltro la legge dava la possibilità di

effettuare i lavori entro due anni dalla sua entrata in vigore e pertanto aveva avviato immediatamente l'iter per la richiesta e l'ottenimento dei fondi da parte della Regione Lombardia per iniziare i lavori di adeguamento.

LA RESPONSABILITA' PENALE

Le testimonianze rese e la documentazione acquisita costituiscono fonte di prova su cui non è possibile fondare una sentenza di condanna nei confronti dell'odierno imputato.

Quanto al reato di cui all'art. 20 comma 1, Dlgs 139\2006, del 23.06.2017, in vigore dal 08.07.2017, così dispone: *"Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2....."*

L'art. 16 così riferisce al comma 2 : *"Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività....."* Orbene si osserva come l'art. 20 al comma 1 preveda la presentazione di una SCIA in caso di richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio. L'art. 16, della medesima legge, prevede che la procedura per la prevenzione antincendio debba iniziare con l'esame degli elaborati per l'effettuazione dei nuovi impianti ed un regolamento attuativo. Il comma 1 dell'art. 16 prevede: *"Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle*

attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2. ""

L'odierno capo di imputazione, invece, ascrive, semplicemente, all'imputato l'omessa richiesta di rilascio della Scia per una delle attività previste dall'allegato I del DPR 151/2011, mentre non è oggetto del presente processo alcuna omissione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, ma solo di aver esercitato l'attività ascrivibile all'allegato senza aver presentato la predetta scia.

Nell'istruttoria dibattimentale si è chiarito invece come ██████████, ed in particolare l'odierno imputato, abbia provveduto ad iniziare e portare a termine nel più breve tempo possibile la procedura di ottenimento dei finanziamenti per effettuare le gare di appalto per poter iniziare i lavori per il rinnovo dei sistemi antincendio dei propri fabbricati.

Secondo l'art. 20, Dlgo 139/20 l'omessa presentazione della Scia ha rilevanza nel momento in cui sia scaduto il termine per dichiarare l'inizio di una variazione che obblighi il titolare alla presentazione di tale scia sempre che la variazione essenziale dell'attività abbia preceduto la presentazione della scia. Questo in quanto il DPR 151/2011 sanzionava l'omessa richiesta del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi prevista come obbligatoria.

Invero sull'edificio, unitamente ad altri nella medesima condizione, erano iniziati gli accertamenti per i lavori di adeguamento nuova legge entrata in vigore solo alcuni giorni prima, ma non risulta che siano stati iniziati lavori relativi alla modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertati e pertanto necessitanti la presentazione di una Scia. Invero l'imputato non ha omesso di presentare la scia in quanto i lavori di adeguamento degli impianti antincendio non erano ancora iniziati. Il fatto, pertanto non è previsto dalla legge come reato.

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

[REDACTED] dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Milano, li 7 gennaio 2021

IL GOP

Maria Cristina Filiciotto



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Milano **22 GEN. 2021**

il
dr.

